

Decreto federale concernente le ricerche storiche e giuridiche sulla sorte degli averi giunti in Svizzera a causa del regime nazionalsocialista

984

del 13 dicembre 1996 (Stato il 1° gennaio 1997)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 64 e 64^{bis} della Costituzione federale¹⁾;

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 26 agosto 1996²⁾

e il parere del Consiglio federale del 16 settembre 1996³⁾,

decreta:

Art. 1 Oggetto

¹ Le ricerche sono destinate a determinare entità e sorte degli averi di ogni genere affidati a banche, assicurazioni, avvocati, notai, fiduciari, gestori di patrimoni, ad altre persone fisiche o giuridiche oppure a comunità di persone con sede o domicilio in Svizzera, a scopo di deposito, di investimento o di rimessa a terzi, o ricevute da tali persone fisiche o giuridiche o comunità di persone, oppure che sono stati collocati presso la Banca nazionale svizzera e che:

- a. appartenevano a vittime del regime nazionalsocialista o a persone delle quali mancano, a causa di tale regime, notizie attendibili e i cui averi non sono stati finora rivendicati dagli aventi diritto;
- b. furono sottratti ai loro legittimi proprietari in virtù di leggi razziali o di altri provvedimenti discriminatori nella sfera d'influenza del Terzo Reich tedesco; oppure
- c. provenivano da membri del partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi, dal Terzo Reich tedesco, da sue istituzioni o suoi rappresentanti come pure da persone fisiche o giuridiche a esso vicine, inclusa ogni transazione finanziaria effettuata mediante tali averi.

² Le ricerche comprendono ugualmente i provvedimenti adottati dalle autorità svizzere a partire dal 1945 che avevano per oggetto gli averi di cui al capoverso 1.

³ Su richiesta degli esperti o di sua iniziativa, il Consiglio federale può adeguare l'oggetto delle ricerche a fatti nuovi o ai lavori di altre commissioni di ricerca.

RU 1996 3487

1) RS 101

2) FF 1996 IV 1001

3) FF 1996 IV 1020

Art. 2 Esecuzione delle ricerche

¹ Il Consiglio federale nomina una commissione d'esperti indipendente per esaminare l'entità e il destino degli averi patrimoniali di cui all'articolo 1, dal profilo storico e giuridico. La commissione è composta di esperti di diversa formazione.

² La commissione d'esperti riferisce regolarmente al Consiglio federale sullo stato dei lavori, in particolare qualora dalle ricerche emergano indicazioni concrete riguardanti pretese sugli averi di cui all'articolo 1.

Art. 3 Riservatezza delle ricerche

Le persone a cui sono state affidate le ricerche, come pure i loro collaboratori, sottostanno al segreto d'ufficio. Il Consiglio federale disciplina i particolari nei mandati di ricerca.

Art. 4 Obbligo di conservare gli atti

Gli atti che possono servire alle ricerche di cui all'articolo 1, non possono essere distrutti, portati all'estero o resi di difficile accesso.

Art. 5 Obbligo di garantire la consultazione degli atti

¹ Le persone e le istituzioni citate all'articolo 1, i loro aventi causa nonché le autorità e gli uffici pubblici sono tenuti a garantire la consultazione di tutti gli atti che possono servire nelle loro ricerche ai membri della commissione d'esperti designata dal Consiglio federale e ai ricercatori dei quali si avvalgono.

² L'obbligo di garantire la consultazione degli atti prevale sul segreto professionale legale e contrattuale.

Art. 6 Potere di disporre

Il solo Consiglio federale può disporre del materiale relativo alle ricerche.

Art. 7 Pubblicazione dei risultati delle ricerche

¹ Il Consiglio federale pubblica integralmente i risultati delle ricerche.

² I dati personali sono resi anonimi per la pubblicazione, ove lo richieda la tutela di interessi superiori e degni di protezione di persone in vita.

Art. 8 Protezione giuridica

¹ In caso di controversia relativa all'obbligo di conservare gli atti e di garantirne la consultazione, decide il dipartimento su proposta degli esperti.

² Contro la decisione del dipartimento si può adire il Tribunale federale, entro dieci giorni, mediante ricorso di diritto amministrativo.

³ Il dipartimento e il Tribunale federale decidono senza indugio.

⁴ La legge federale del 19 giugno 1992¹⁾ sulla protezione dei dati non è applicabile.

¹⁾ RS 235.1

Art. 9 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola intenzionalmente l'articolo 4 o una decisione presa in virtù dell'articolo 5 capoverso 1, è punito con l'arresto o la multa fino a 50 000 franchi. Se ha agito per negligenza, l'autore è punito con la multa fino a 10 000 franchi.

² È fatta salva la punibilità della violazione del segreto d'ufficio giusta l'articolo 320 del Codice penale¹).

³ Gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo²) sono applicabili alle infrazioni commesse nella gestione di un'azienda.

⁴ Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Art. 10 Finanziamento

L'Assemblea federale concede un credito d'impegno pluriennale per l'esecuzione delle ricerche di cui all'articolo 1.

Art. 11 Disposizioni finali

¹ Il presente decreto è d'obbligatorietà generale.

² È dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 89^{bis} capoverso 1 della Costituzione federale³) ed entra in vigore il giorno dopo la promulgazione.

³ Sottostà al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 89^{bis} capoverso 2 della Costituzione federale e ha effetto sino al 31 dicembre 2001.

1) RS 311.0

2) RS 313.0

3) RS 101

